



FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Roma, 30 giugno 2020

Alle
ASSOCIAZIONI ADERENTI

LORO SEDI

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 45

NOTIZIE/CIRCOLARI/NORMATIVA/PRASSI

INAIL: COVID-19 – DPI: aggiornato l'elenco dei dispositivi autorizzati in deroga

L'Inail ha pubblicato, nella pagina dedicata alla "Validazione in deroga DPI Covid-19", l'aggiornamento al 22 giugno 2020 dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati con la procedura di validazione in deroga.

L'Inail ribadisce che ogni elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, corredati delle relative immagini.

L'Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie.

Governo: COVID-19 – differimento dei termini per imposte e contributi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, il D.P.C.M. 27 giugno 2020, recante il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

- a) entro il **20 luglio 2020** senza maggiorazione;
- b) **dal 21 luglio al 20 agosto 2020**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati dalla prima parte del decreto.

Ministero dell'Interno: calendario delle festività ebraiche per il 2021

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 24 giugno 2020, il comunicato con il calendario delle festività ebraiche per l'anno 2021 (allegato).

INPS: dal 1° luglio la riapertura al pubblico

L'INPS comunica che **dal 1° luglio** riaprono gli sportelli Inps dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30. L'accesso nelle sedi dell'Istituto dovrà essere prenotato attraverso i seguenti canali:

- Contact center, chiamando al numero 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile);
- app INPS Mobile;
- sito web.

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso, il servizio di informazione e di consulenza al pubblico nelle sedi della regione Lombardia continua ad essere garantito esclusivamente in modalità telefonica tramite:

- Contact center, chiamando al numero 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile);
- Sportello telefonico provinciale;
- Prenotazione di una richiamata dall'operatore Inps tramite Contact Center, app INPS Mobile e sito web (app INPS Mobile e sito web)

Infine, il servizio di consulenza per gli intermediari istituzionali e gli altri utenti abilitati ai "Cassetti" continuerà ad essere assicurato a distanza tramite videochiamata o via telefono.

Agenzia Entrate: COVID-19 – codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020, con la quale istituisce i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "**F24 Versamenti con elementi identificativi**", del contributo a fondo perduto non spettante, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "8077" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- "8078" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";

- “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
 - nel campo “tipo”, la lettera “R”;
 - nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
 - nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
 - nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”;
 - nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Agenzia Entrate: regime fiscale dei Premi di risultato erogati – chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito al regime fiscale dei Premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.

In particolare, viene precisato che qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è – anche per circostanze eccezionali – effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.

Anche in tali ipotesi resta fermo che l’agevolazione sarà applicata sull’intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest’ultimo.

GIURISPRUDENZA

Consulta: incostituzionale l’art. 4 del D.L.vo n. 23/2015 sulle tutele crescenti

Con un comunicato stampa del 25 giugno 2020, la Corte Costituzionale ha preannunciato l’emissione di una sentenza con la quale dichiara incostituzionale l’articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2015 sulla indennità risarcitoria legata ai vizi di motivazione del licenziamento, ex art. 2, comma 2, della legge n. 604/1966, o della procedura ex art. 7 della legge n. 300/1970, con riferimento all’inciso “*di importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio*”.

Tale criterio viene utilizzato per determinare il risarcimento economico, non assoggettato a contribuzione previdenziale, compreso tra 2 e 12 mensilità.

Le motivazioni della sentenza saranno rese note, con il deposito della stessa, nelle prossime settimane: essa sembra porsi nel solco della decisione del 2018 (sent. n. 194/2018).CC_CS_20200624185434

Cassazione: reato di caporalato e custodia cautelare

Con sentenza n. **11546** del **7 marzo 2020**, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'art. 603-bis c.p., è applicabile la misura cautelare della custodia in carcere, nell'ipotesi in cui la misura di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore sia resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro o da violazione di norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro o di alloggio.

Cassazione: uso del telepass aziendale per uso personale e licenziamento

Con sentenza n. **10540** del **3 giugno 2020**, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento adottato nei confronti di un lavoratore che ha fatto uso, reiteratamente, del telepass aziendale per fini personali in orari extra lavorativi.

Secondo i giudici di legittimità, tale utilizzo, in aggiunta a mancanze nello svolgimento delle proprie mansioni, è motivo sufficiente per ledere il vincolo fiduciario sempre necessario per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

STRUTTURA SINDACALE DI COORDINAMENTO
IL RESPONSABILE
(Gabriele Cardia)

Allegato

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO COMUNICATO

Determinazione del calendario delle festività ebraiche per l'anno 2021

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo e' comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Su comunicazione dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2021:

tutti i sabati da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Sabato 27 marzo	Vigilia di Pesach (Pasqua)
Domenica 28 e lunedì 29 marzo	Pesach (Pasqua)
Sabato 3 e domenica 4 aprile	Pesach (Pasqua)
Lunedì 17 e martedì 18 maggio	Shavuoth (Pentecoste)
Domenica 18 luglio	Digiuno del 9 di Av
Martedì 7 e mercoledì 8 settembre	Rosh Hashana' (Capodanno)
Mercoledì 15 e giovedì 16 settembre	Vigilia e digiuno di Kippur (Digiuno di espiazione)
Martedì 21, mercoledì 22, lunedì 27 settembre	Sukkot (Festa delle Capanne)
Martedì 28 e mercoledì 29 settembre	Shemini Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge)

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.